

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13709 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 22/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

cron. 13709

Rep.

C.C. 04/12/18

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, largo Toniolo 6, presso l'avvocato Umberto Morera, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, (fax n. 06/68808195; p.e.c. umbertomorera@ordineavvocatiroma.org);

- ricorrente -

nei confronti di

Francesca e Deborak Susini, nella qualità di eredi testamentarie di Enzo Tafi, elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio 60 presso l'avv. Fabrizio Paragallo (p.e.c. fabrizioparagallo@ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/88543270), rappresentate e difese dall'avv. Luca Magni (p.e.c. luca.magni@pec.avvocatipistoia.it; fax

2018

Book







0573/25483) giusta procura speciale a margine del controricorso, (p.e.c.);

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 82/2014 della Corte di appello di Firenze emessa il 25.11.2014 e depositata il 19.1.2015 R.G. n. 2709/2006;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Il sig. Enzo Tafi ha proposto domanda di risarcimento danni nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'acquisto di bond argentini avvenuto alla fine del 2001 e indotto dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 690/2006, ha respinto la domanda ritenendo non contestato l'ordine telefonico di acquisto del sig. Tafi, e comunque provata la ratifica avvenuta mediante sottoscrizione degli estratti titoli, riportanti anche i titoli argentini in deposito presso la banca; mentre ha ritenuto insussistente a carico della banca intermediaria l'obbligo di informare il cliente che impartisce un ordine di acquisto nella fase attuativa del contratto quadro di intermediazione finanziaria e deposito titoli.









2. La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravame del sig. Tafi con sentenza n. 82/2014 pronunciata nei confronti delle eredi testamentarie di Enzo Tafi Francesca e Deborak Susini, e ha condannato la Banca MPS al pagamento della somma di euro 81.391,11 con interessi legali dal 30.6.2013 al saldo, oltre alle spese del doppio grado del giudizio di merito. La Corte distrettuale fiorentina, esaminati i tre motivi di gravame, ha ritenuto assorbente il terzo, sulla considerazione che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 26724/07), anche nella fase attuativa del contratto quadro, e quindi al momento dell'acquisto dei titoli, altamente rischiosi, sussisteva l'obbligo per la banca intermediaria di porre il cliente nella condizione di valutare pienamente la natura, i rischi e le implicazioni della operazione di investimento; e ha rilevato che l'onere di provare l'adempimento di tale obbligo informativo (art.23 D.Lgs.n.58/1998) non risulta affatto assolto da MPS. Inoltre ha ritenuto che, erroneamente, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di intervenuta ratifica dell'acquisto da parte del cliente, rilevando come la sottoscrizione nel novembre 2001 dell'estratto titoli, richiesta dalla banca come un semplice adempimento burocratico, a pochi giorni dal default del 21 dicembre







2001, senza che risultassero in alcun modo adempiuti gli obblighi informativi gravanti sull'intermediaria, non poteva considerarsi quale ratifica della operazione. Conseguentemente la Corte di appello ha ritenuto che MPS sia incorsa in un grave inadempimento produttivo di un danno stimato in 81.391,11 somma pari alla differenza fra il valore dei titoli al momento del loro acquisto (pari a euro 148.633,10) e al momento della ricognizione effettuata dal C.T.U. (30.6.2013), detratto il valore delle cedole percepite e rivalutate al 30.6.2013. La Corte di appello ha infine escluso la sussistenza di un concorso di colpa del Tafi per non aver aderito alla offerta pubblica di scambio proposta dalla Repubblica Argentina nel 2005, offerta assai poco favorevole ai risparmiatori.

- 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello fiorentina propone ricorso per cassazione Banca MPS articolato in tre motivi: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; b) erroneità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 1399 e 1711 c.c.; c) erroneità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 21 T.U.F.
- 4. Si difendono con controricorso le sigg.re Susini.
- 5. La parte ricorrente deposita memoria difensiva.

RITENUTO CHE

4

Brow







- 6. Con il primo motivo di ricorso la Banca rileva che la controparte non aveva proposto in primo grado una domanda di accertamento della violazione di obblighi informativi specificamente riferita al momento dell'acquisto dei titoli, e che sull'ampliamento della domanda in atto di appello era stato rifiutato il contraddittorio.
- 7. Con il secondo motivo di ricorso la Banca ritiene che la Corte di appello ha violato gli artt.1399 e 1711 cod.civ. laddove ha escluso la possibilità della ratifica dell'ordine di acquisto sovrapponendo erroneamente il piano della esistenza dell'ordine di investimento con quello della informativa circa le caratteristiche dei titoli.
- Con il terzo motivo la Banca ritiene la erroneità dell'affermazione di un obbligo informativo sull'andamento del titolo dopo l'acquisto, in violazione dell'art.21 TUF.

Ritenuto che

9. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Si è già esposto come la corte di merito, esaminati i tre motivi di appello, ha ritenuto che, tra le varie doglianze formulate –afferenti anche alla sussistenza di un ordine di acquisto telefonico,- fossero assorbenti quelle contenute nel terzo motivo, con il quale veniva







censurata, da un lato, la affermazione del primo giudice circa la sussistenza di un obbligo di informazione nei riguardi del risparmiatore nella sola fase che precede la conclusione del contratto di negoziazione o contratto quadro (cfr. sentenza di appello); dall'altro la rilevanza attribuita dal primo giudice ad una condotta successiva del Tafi in termini di ratifica della operazione nonostante la negligenza dimostrata dalla Banca anche in tale contesto con riguardo all'adempimento dei propri obblighi informativi.

Nel primo motivo di ricorso la Banca si limita genericamente ad affermare che, nella domanda proposta in primo grado, il Tafi aveva dedotto la mancanza di informativa esclusivamente in ordine "alla successiva svalutazione dei titoli" (senza alcuna ulteriore precisazione sul contenuto della citazione, né sulla collocazione del documento). Ma non contesta la sentenza di appello là dove questa rileva che il tribunale aveva in effetti esaminato la questione relativa alla mancanza di informativa, e respinto, anche sotto tale profilo, la domanda, negando alla radice la sussistenza di un obbligo di informazione nella fase successiva alla conclusione del contratto quadro, cioè in sede di conferimento dei singoli ordini









di acquisto. Affermando, peraltro rettamente (del che peraltro si dirà oltre), l'opposto principio, la Corte di merito si è limitata ad accogliere la specifica censura che l'appellante ha proposto nei riguardi della suddetta statuizione, senza dunque incorrere in alcuna violazione del disposto dell'art.112 cod. proc. civ.

10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, essendo solo necessario precisare la motivazione in diritto della statuizione impugnata. Invero la Corte d'appello non ha negato la possibilità che, in difetto di prova dell'ordine di acquisto, la operazione finanziaria eseguita possa essere successivamente ratificata da parte del risparmiatore; ha piuttosto inteso affermare che, in ogni caso, resta dovuta l'informativa nei riguardi del cliente, anche al momento compimento della condotta integrante la ratifica, circa i rischi della operazione compiuta (nella specie peraltro ulteriormente incrementati). La conseguenza di tale affermazione non è, evidentemente, la inesistenza o invalidità della ratifica, bensì che essa non vale ad esonerare la Banca dalla responsabilità per tale inadempimento. Con tale precisazione, la statuizione in esame resiste alla impugnazione essendo conforme a legge.









- 11. Il terzo motivo è infine inammissibile, perché non coglie la *ratio* della statuizione impugnata. Come si è già esposto, la Corte di merito non ha affatto statuito la debenza di una continuativa informazione al risparmiatore sull'andamento dei titoli acquistati: ha solo –rettamente- affermato che è dovuta la informazione sugli specifici rischi della operazione (oltre che quella generale in sede di conclusione del contratto quadro) al momento del conferimento dell'ordine di acquisto, o, nei casi particolari di ratifica successiva, al momento in cui la condotta di ratifica viene posta in essere.
- 12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per il versamento della ulteriore somma corrispondente a quella dovuta a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 4.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.

n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il







versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2018.



